

REV. 01 Condizioni generali di contratto per la fornitura di calore da teleriscaldamento

A) RAPPORTI CON IL CLIENTE

Art. 1 - Definizioni

1.1 Ai fini del presente contratto si applicano le seguenti definizioni:

“**Attivazione**”: avvio dell'alimentazione del punto di fornitura, a seguito o di un nuovo contratto di fornitura, o di modifica delle condizioni contrattuali, o di subentro ad una fornitura preesistente disattivata, attraverso interventi limitati alla sottostazione, inclusa l'eventuale installazione del gruppo di misura o sua sostituzione;

“**Autorità**” o “**ARERA**”: l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente;

“**Cliente**”: il soggetto, persona fisica o giuridica, identificato nella “Richiesta di attivazione”; nel caso di edifici non costituiti in Condominio, serviti da un unico punto di consegna, è la persona fisica che, a fronte di mandato scritto, richiede l'attivazione della fornitura. In questo caso, gli altri soggetti fruitori del servizio sono responsabili in solido per le obbligazioni nascenti dal Contratto;

“**Condizioni tecnico economiche (CTE)**”: condizioni economiche di erogazione del servizio di telecalore che includono la tariffa di fornitura dell'energia termica o la formula per la determinazione, in modo univoco, della stessa e di ogni altro corrispettivo applicato all'utenza per l'erogazione del servizio, inclusi i relativi criteri di aggiornamento;

“**Contratto**”: il presente contratto di fornitura;

“**Corrispettivo di salvaguardia**”: il corrispettivo che il Fornitore, ove previsto, può applicare al Cliente in caso di recesso dal contratto entro un periodo di 10 (dieci) anni dalla sua sottoscrizione a copertura dei costi di allacciamento;

“**Data di attivazione della fornitura**”: data a partire dalla quale la somministrazione di energia termica presso il Punto di consegna è disponibile per il Cliente;

“**Disattivazione**”: è la sospensione dell'erogazione del servizio al punto di fornitura a seguito della richiesta dell'utente, senza che sia prevista la rimozione di elementi della sottostazione di utenza;

“**Fattura di chiusura**”: è la fattura emessa a seguito della risoluzione del contratto di fornitura tra l'esercente e l'utente, che contiene la restituzione del deposito cauzionale eventualmente corrisposto all'utente;

“**Fornitore**”: AMGA Legnano S.p.A. titolare del contratto di fornitura del calore da teleriscaldamento;

“**Gestore del Servizio Calore**”: il soggetto qualificato che svolge attività di gestione calore, raffrescamento o servizi energia;

“**Gruppo di Misura**”: è la parte dell'impianto di alimentazione del Cliente che serve per l'intercettazione, la misura del calore e il collegamento all'impianto interno del Cliente;

“**Impianto del Cliente o Impianto**”: impianto tecnologico che consente al Cliente l'utilizzo dell'energia termica prelevata dalla Rete. Ha inizio dal Punto di fornitura e si estende fino ai sistemi di erogazione del riscaldamento e/o del raffrescamento e/o dell'acqua calda igienicosanitaria;

“**Lavori complessi**”: comprendono la realizzazione, modifica o sostituzione a regola d'arte, su richiesta del richiedente, dell'impianto di allacciamento, della sottostazione d'utenza e/o di condotte stradali, in tutti i casi non riconducibili ai lavori semplici;

“**Lavori semplici**”: comprendono gli interventi che riguardano la realizzazione, modifica o sostituzione a regola d'arte, su richiesta del richiedente, di specifiche componenti della sottostazione d'utenza, escluse le valvole di intercettazione che la collegano alla rete attraverso l'allacciamento ed eventuali componenti a monte delle stesse;

“**Misura o lettura**”: sono i valori di energia termica rilevati da un misuratore tramite lettura da parte di un operatore presente fisicamente sul posto, oppure tramite lettura da remoto (telelettura) o infine raccolti da parte dell'utente e successivamente comunicati all'esercente (autolettura)

“**Misura della portata o della potenza**”: la taratura del dispositivo di limitazione della portata o della potenza verrà effettuata secondo le caratteristiche tecniche delle apparecchiature impiegate. Nel caso in cui venga utilizzato un misuratore a lettura diretta, fa fede il valore letto una volta stabilizzata la lettura. Nel caso che venga invece utilizzato un gruppo di misura volumetrico, stabilito l'appostamento del dispositivo di regolazione, la portata effettiva (metri cubi/ora) è calcolata moltiplicando per 12 il volume d'acqua (metri cubi) che transita in un periodo di 5 minuti primi attraverso il gruppo di misura dell'acqua, che costituisce parte integrante del gruppo di misura di calore. Il valore letto è ritenuto valido per valori misurati compresi fra più o meno 10% del valore contrattuale;

“**Misura della temperatura**”: per le temperature di ingresso e uscita dallo scambiatore è consentita una tolleranza di +/- 5°C, compresa la tolleranza strumentale. Le misure si eseguono con strumenti ad immersione o a contatto aventi la precisione di +/- 1°C;

“**Parametri tecnici di fornitura**”: sono i parametri che caratterizzano il fluido termovettore del punto di fornitura; essi sono allegati alle presenti Condizioni generali di contratto e ne costituiscono parte integrante;

“**Parti**”: il Fornitore ed il Cliente definiti congiuntamente;

“**Periodo di Fornitura**”: il periodo dell'anno in cui è garantita l'erogazione del servizio;

“**Periodo estivo**”: è il periodo che non rientra nella definizione di periodo invernale;

“**Periodo invernale**”: è il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 15 aprile e tra il 15 ottobre e il 31 dicembre di ogni anno;

“**Potenza contrattuale**”: è il valore minimo di potenza termica resa disponibile dall'esercente, in condizioni di normale esercizio della rete, al prelievo nella sottostazione d'utenza, come risultante nel contratto di fornitura del servizio; ;

“**Potenza disponibile**”: è la potenza con cui viene dimensionato l'allacciamento e quindi lo scambiatore di calore;

“**Punto di Consegna**”: si intende la flangia a valle dello scambiatore o a valle del contatore;

“**Riattivazione della fornitura in seguito a sospensione per morosità**”: è il ripristino dell'alimentazione del punto di fornitura che pone fine, a fronte del pagamento da parte dell'utente moroso delle somme dovute, alla sospensione

della fornitura effettuata dall'esercente nel rispetto delle procedure di preavviso previste dalla normativa vigente e dei provvedimenti dell'Autorità in particolare e dalle clausole contrattuali;

"Reclamo scritto": è una comunicazione scritta fatta pervenire all'esercente, anche per via telematica, dall'utente o, per suo conto, da un rappresentante legale o da un'associazione di consumatori, con la quale il richiedente esprime lamentele circa la non coerenza del servizio ottenuto con uno o più requisiti definiti da leggi o provvedimenti amministrativi, dalla proposta contrattuale a cui l'utente ha aderito, dal contratto di allacciamento o di fornitura, ovvero circa ogni altro aspetto relativo ai rapporti tra l'esercente del servizio e l'utente;

"Richiesta di Attivazione (RdA)": allegata alle seguenti Condizioni Generali, è il documento che il Cliente sottoscrive, chiedendo l'attivazione del Servizio da parte di Fornitore;

"Richiesta scritta di informazioni": è ogni comunicazione scritta, fatta pervenire all'esercente, anche per via telematica, con la quale un qualsiasi soggetto formula una richiesta di informazioni in merito a uno o più servizi del teocalore non collegabile ad un disservizio percepito;

"Ricostruzione del dato di misura": l'attività di determinazione dei consumi a partire dall'ultimo dato di misura validato e non contestato, basata sull'applicazione di opportuni algoritmi numerici, nel caso di misuratore illeggibile o non più funzionante;

"RQCT": è il Testo integrato di regolazione della qualità commerciale del servizio di teleriscaldamento e teleraffrescamento, per il periodo 2022-2025, approvato con delibera ARERA 23.11.2021, n. 526/2021/R/tlr e s.m.i.;

"RQTT": Regolazione della qualità tecnica del servizio di teleriscaldamento e teleraffrescamento, approvato con delibera ARERA 25.07.2023 n. 346/2023/R/tlr e s.m.i.

"Scollegamento": è la sospensione dell'erogazione del servizio al punto di fornitura che, in aggiunta alla disattivazione, comprende la rimozione del contatore di energia termica e di eventuali altre parti di impianto;

"Servizio": si intende la fornitura di energia termofrigorifera (caldo o freddo);

"Servizio di Conciliazione ARERA": strumento gratuito istituito dall'Autorità per mettere a disposizione dei clienti finali di energia elettrica e gas e degli utenti finali del servizio idrico integrato e del teleriscaldamento/teleraffrescamento (o teocalore) una procedura semplice e veloce di risoluzione di eventuali controversie con gli operatori e i gestori, mediante l'intervento di un conciliatore appositamente formato in mediazione sui settori regolati che aiuta le parti a trovare un accordo;

"Sottocentrale di Utenza": comprende tutte le apparecchiature poste a valle dell'allacciamento sino al punto di consegna. La sottocentrale rimane di proprietà del Fornitore;

"Stima del dato di misura": è l'attività di stima della misura e dei consumi a un certo momento temporale a partire da dati di misura antecedenti, basata sull'applicazione di opportuni algoritmi numerici;

"Tipologia di utenza": è la classe di appartenenza dell'utente definita sulla base della potenza stabilita nel

contratto o convenzionale associata alla fornitura;

"Tipologia di utilizzo": è la tipologia di utilizzo dell'energia termica fornita, definita sulla base del segmento di mercato di appartenenza; sono previste le seguenti tipologie di utilizzo: residenziale, terziario, industriale;

"Tipologia di servizio": è il riscaldamento, il raffrescamento, ed eventualmente la fornitura di acqua calda igienico sanitaria.

"TITT": è il Testo integrato in tema di trasparenza del servizio di teleriscaldamento e teleraffrescamento, approvato con delibera ARERA del 25.07.2023 n. 344/2023/R/tlr e s.m.i.;

"TUAR": Testo Unico della Regolazione dei criteri di determinazione dei corrispettivi di allacciamento e delle modalità di esercizio da parte dell'utente del diritto di recesso per il periodo 2020-2025 approvato con delibera ARERA del 26.10.2021 n. 463/2021/R/tlr e s.m.i.;

"TIMT": è il testo inerente la regolazione della misura nel servizio di teleriscaldamento e teleraffrescamento per il periodo 2022-2024, approvato con delibera ARERA 17.11.2020, n. 478/2020/R/tlr e s.m.i.;

"Utente di minori dimensioni": utenti con una potenza contrattuale non superiore a 50 kW;

"Utente di medie dimensioni": utenti con una potenza contrattuale superiore a 50 kW e non superiore a 350 kW,

"Utente di maggiori dimensioni": utenti con una potenza contrattuale superiore a 350 kW

Art. 2 – Documenti contrattuali e soggetti legittimati alla conclusione del Contratto

2.1 Il Servizio è disciplinato dalle presenti Condizioni Generali, dalla RdA, dalle CTE e dai parametri tecnici di fornitura che formano parte integrante del Contratto, dal TUAR, TITT, RQCT, TIMT nonché dalle disposizioni imposte dagli Enti e Autorità competenti in materia.

2.2 La Richiesta di Attivazione può essere effettuata dal proprietario dell'immobile destinatario del Servizio o dalla persona, fisica o giuridica, che detiene con idoneo titolo o comunque occupa legittimamente l'immobile.

2.3 All'atto della richiesta di allacciamento il Fornitore è tenuto a fornire al cliente il preventivo di allacciamento che costituisce un'offerta irrevocabile con validità non inferiore a tre mesi. L'accettazione del preventivo ne prolunga la validità fino all'esecuzione della prestazione richiesta. Il preventivo contiene l'ammontare del corrispettivo di allacciamento e quello eventuale c.d. di salvaguardia. Ai sensi del TUAR potrà essere altresì applicato dal Fornitore un corrispettivo ulteriore, in aggiunta rispetto a quello di allacciamento, se si rende necessario procedere all'estensione o potenziamento della rete per effettuare l'allacciamento.

2.4 In caso di edifici non costituiti in condominio serviti da un unico Punto di Consegna, il Contratto è intestato ad uno dei fruitori del Servizio, su delega scritta degli altri utilizzatori che risponderanno in solido degli obblighi contrattuali. In caso di Clienti che non sono persone fisiche o condomini, il Contratto è sottoscritto dal legale rappresentante o da un suo delegato munito di delega scritta.

Art. 3 - Utilizzo del Servizio

3.1 Il Cliente non può cedere il Servizio a terzi, né può utilizzarlo per propri scopi in locali od ambienti non indicati nel Contratto.

3.2 L'utilizzo del Servizio per usi diversi da quelli richiesti inizialmente è considerato abusivo e comporta la risoluzione di diritto del Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

Art. 4 - Decorrenza, durata, recesso dal Contratto e diritto di ripensamento

4.1 Il contratto si intende concluso in seguito all'accettazione da parte del Fornitore della proposta contrattuale del Cliente. Nessun obbligo od onere è imputabile al Fornitore prima dell'accettazione della Richiesta di Attivazione. L'efficacia del Contratto è comunque subordinata alla consegna da parte del Cliente di tutta la documentazione prescritta e al pagamento delle spese iniziali (allacciamento, indennità, oneri, contributi, deposito cauzionale).

4.2 Il Fornitore si riserva di non accettare la Richiesta di Attivazione nei seguenti casi:

- a) se il Cliente risulta protestato o sottoposto a procedure esecutive, o abbia chiesto l'ammissione o risulti sottoposto a procedure concorsuali;
- b) se risulta che la Richiesta di Attivazione è stata sottoscritta da un soggetto diverso da quello che intende utilizzarla in proprio, al di fuori dei casi previsti dal precedente;
- c) qualora per motivi di natura tecnica l'erogazione del Servizio non rientri nelle condizioni standard del Contratto.

4.3 Nel caso in cui fosse eseguito il lavoro di allacciamento e il Cliente non paghi il relativo corrispettivo, il Fornitore procederà al recupero coattivo del proprio credito e, se fosse già stato attivato il Servizio, può sospendere l'erogazione.

4.4 Il Contratto è a tempo indeterminato, fatta salva la possibilità di recesso delle Parti così come di seguito disciplinato.

Il Fornitore può recedere dal Contratto, e sospendere il Servizio, in ciascuno dei seguenti casi:

- se l'impianto interno del Cliente non rispetta più le norme tecniche sulla sicurezza degli impianti;
- se, a causa dell'inadeguatezza dell'impianto del Cliente, il Fornitore ravvisa un pericolo reale ed immediato per la sicurezza;
- se il gruppo di misura è stato dolosamente alterato o manomesso;
- se il Cliente risulta moroso ed è trascorso il termine perentorio per il pagamento comunicato dal Fornitore nella comunicazione di messa in mora;
- se il Cliente utilizza il Servizio per scopi diversi da quelli dichiarati all'atto della Richiesta di Attivazione;
- se il Cliente utilizza il Servizio come forma di riserva termica al proprio impianto privato e non come fonte primaria.

Il recesso sarà comunicato dal Fornitore al Cliente con lettera raccomandata o tramite PEC, con un periodo di preavviso di 3 (tre) mesi.

4.5 Il Cliente ha diritto di recedere dal contratto di fornitura del servizio in qualsiasi momento, con un preavviso di un mese, come definito dal TUAR. Il cliente può

esercitare il diritto di recesso dal contratto presentando al Fornitore una richiesta di disattivazione della fornitura o una richiesta di scollegamento dalla rete, utilizzando l'apposita modulistica presente sul sito internet del Fornitore, da inviare mediante una delle seguenti modalità alternative: a) richiesta scritta a sportello; b) PEC; c) indirizzo mail customer@amga.it; d) raccomandata a/r. In caso di disattivazione il Fornitore provvederà alla chiusura delle valvole di intercettazione della sottostazione di utenza e loro piombatura, effettuando la lettura di cessazione con cui provvederà ad emettere la fattura di chiusura del rapporto contrattuale.

In caso di scollegamento dalla rete, invece, il Fornitore dopo aver rimosso il gruppo di misura e le altre componenti della sottostazione di utenza (nei casi in cui queste siano di proprietà del gestore), provvede alla disalimentazione delle apparecchiature e alla intercettazione del circuito idraulico di allacciamento a monte della proprietà privata dell'utente, ove tale circuito non serva altri utenti.

4.6 In entrambe le fattispecie non saranno applicati corrispettivi di disattivazione o scollegamento, salvo che: i) la procedura di scollegamento preveda la rimozione di ulteriori componenti della sottostazione dell'utenza, qualora queste siano di proprietà dell'utente; ii) su richiesta del Cliente, si rendano necessari ulteriori interventi. In queste ultime due ipotesi il Fornitore, ai sensi del TUAR, indicherà nel preventivo gli ulteriori e distinti corrispettivi che saranno applicati al cliente.

4.7 Nel caso in cui il Cliente receda dal contratto di fornitura del servizio entro un periodo di 10 (dieci) anni dalla data di sottoscrizione del contratto medesimo, ove previsto, il Fornitore ha facoltà di applicare un corrispettivo di salvaguardia.

4.8 Se il Contratto è stato stipulato fuori dai locali commerciali del Fornitore, o attraverso forme di comunicazione a distanza, qualora il Cliente consumatore non abbia presentato richiesta di esecuzione anticipata del Contratto prima che sia decorso il termine per il ripensamento, le attività necessarie a dare corso alle richieste volte ad ottenere l'esecuzione del Contratto verranno avviate dal Fornitore solo una volta trascorso il periodo previsto per il ripensamento (14 giorni).

4.9 Il Cliente Consumatore ha comunque la facoltà di richiedere l'esecuzione anticipata del contratto; tale richiesta può comportare un anticipo della fornitura rispetto alle tempistiche di norma applicate dal Fornitore, pur non garantendo necessariamente l'avvio della fornitura entro i termini previsti per il ripensamento. Nel caso di richiesta di esecuzione del Contratto prima che sia decorso il termine per il ripensamento, il Cliente consumatore potrà comunque esercitare il suddetto diritto nei termini previsti e, in tali casi, lo stesso sarà tenuto a corrispondere al Fornitore gli importi relativi ai costi sostenuti, così come indicati dal momento della richiesta del servizio da parte del Cliente.

Art. 5 - Risoluzione del Contratto per trasferimento o morte del Cliente o cessione dell'immobile

5.1 In caso di trasferimento del Cliente, di cessione a qualunque titolo dei locali (a titolo esemplificativo e non esaustivo: locazione, subaffitto, ecc.) oggetto di fornitura o modifica nella destinazione d'uso, il Cliente dovrà darne

tempestiva comunicazione scritta al Fornitore.

5.2 In caso di decesso del Cliente, gli eredi che intendano mantenere attivo il Servizio, sono tenuti a subentrare nel Contratto.

5.3 Il Contratto è considerato risolto, anche in mancanza di recesso formale del Cliente, nei casi in cui un altro soggetto chieda di sottoscrivere un contratto per la stessa fornitura dimostrando la legittima detenzione dell'immobile.

Art. 6 - Richiesta di allacciamento per locali non collegati alla rete di teleriscaldamento (nuovi allacciamenti o allacciamenti da modificare).

6.1 Per richiedere un nuovo allacciamento o modificare un allacciamento esistente, il Cliente deve rivolgere un'apposita richiesta al Fornitore.

6.2 Contestualmente alla richiesta di allacciamento, il Cliente dovrà presentare:

- la documentazione e le certificazioni prescritte da norme di legge e regolamenti vigenti in materia di edilizia e di occupazione dei suoli pubblici;
- il nullaosta del proprietario dell'immobile (nel caso in cui non sia il soggetto richiedente) nel quale dovranno essere installate le tubazioni e il gruppo di misura
- la dichiarazione con cui il soggetto che richiede l'allaccio si impegna a consentire al Fornitore di allacciare altri clienti alle derivazioni di presa al servizio della sua utenza e posate in suolo pubblico o privato, purché non venga compromessa la regolarità della sua fornitura.

6.3 Fatte salve diverse disposizioni di legge, il Gestore emetterà il preventivo richiesto: a) entro 10 (dieci) giorni lavorativi in caso di lavori semplici; b) entro 30 (trenta) giorni lavorativi in caso di lavori complessi.

6.4 Il Fornitore si considera autorizzato a eseguire l'intervento richiesto dopo l'accettazione della soluzione tecnica proposta e del preventivo di spesa da parte del soggetto che ha richiesto l'allaccio.

6.5 Il Fornitore ha la facoltà di accettare o respingere la richiesta di allacciamento. In caso di rifiuto, il cliente riceverà una risposta scritta alla Richiesta in cui saranno indicate in modo dettagliato ed esauriente, le motivazioni del rifiuto.

6.6 Nelle zone già servite dalla rete di distribuzione il Fornitore si impegna ad eseguire i lavori necessari dopo l'accettazione del preventivo, purché entro i limiti di disponibilità dell'impianto esistente.

6.7 Compatibilmente con il programma dei lavori del Gestore e fatte salve diverse disposizioni di legge: a) i lavori semplici verranno realizzati entro il termine di 15 (quindici) giorni lavorativi dalla data di ricezione dell'accettazione del preventivo; b) i lavori complessi verranno realizzati entro la data indicata nel preventivo.

Art. 7 - Forniture su strade non canalizzate

7.1 Per le Richieste di Attivazione relative ad immobili siti in strade non provviste di tubazioni di distribuzione, il Fornitore si riserva di accogliere le richieste, nei limiti della

potenzialità degli impianti esistenti e della propria pianificazione per lo sviluppo della rete, dopo che i richiedenti abbiano pagato un contributo anticipato per la spesa di costruzione della tubazione stradale.

Art. 8 - Richiesta di Attivazione del Servizio

8.1 La Richiesta di Attivazione del Servizio è sottoscritta dal richiedente o da un suo delegato, se persona fisica, o dal legale rappresentante o un suo delegato se si tratta di una persona giuridica.

8.2 Il Fornitore può chiedere al Cliente di garantire il pagamento della fornitura tramite fidejussioni o altre forme di garanzia.

8.3 L'energia termica per il riscaldamento sarà disponibile nei periodi ed orari stabiliti dalla vigente normativa. Il Cliente è esclusivo responsabile del rispetto delle norme vigenti in materia di orari e periodi di utilizzo dell'energia termica per riscaldamento ambientale.

8.4 Fatte salve diverse disposizioni di legge, il Gestore, compatibilmente con il proprio programma di lavori, provvederà all'effettiva attivazione della fornitura entro 7 (sette) giorni lavorativi decorrenti, a seconda dei casi: a) dalla data di ricezione da parte del Fornitore della richiesta di attivazione; b) dal termine ultimo per il completamento dei lavori di allacciamento; c) dall'eventuale diversa data di attivazione espressamente indicata dal Cliente nella richiesta di attivazione.

8.5 L'avvio e la prosecuzione della Fornitura restano, comunque, subordinati all'avveramento delle seguenti condizioni: a) il Cliente ha presentato tutti gli atti e i documenti richiesti dal Fornitore e dalla vigente normativa ai fini della stipula e della prosecuzione del Contratto; b) esiste un Allacciamento alla Rete, adeguato rispetto alle caratteristiche della Fornitura; c) il Cliente è in regola con le disposizioni di cui al Testo Unico Edilizia, alla Legge Finanziaria per l'anno 2005 e al D.L. 47/2014; d) l'impianto interno del Cliente è conforme ai requisiti stabiliti dalla normativa vigente; e) il Cliente non è sottoposto a fallimento, amministrazione controllata, concordato, messa in liquidazione, scioglimento per qualsivoglia ragione, cessazione dell'effettiva attività od altra procedura concorsuale, anche stragiudiziale; f) non sussistono precedenti morosità nei confronti del Fornitore (anche se soggetto distinto da quello attuale) e l'esito delle valutazioni sul merito di credito del Cliente (credit check) è positivo.

Art. 9 - Deposito Cauzionale

9.1 Il Fornitore ha la facoltà di richiedere al Cliente, contemporaneamente o dopo la sottoscrizione del contratto, un deposito cauzionale, calcolato in misura pari a 3 mesi di consumo di media invernale, stimato dal Fornitore in base alle abitudini di consumo medie.

9.2 Il Fornitore si riserva la facoltà di richiedere aggiornamenti del deposito di cui al presente articolo, in funzione delle variazioni tariffarie sostenute, oppure delle eventuali modifiche significative dei consumi del Cliente, oppure delle eventuali situazione di morosità da parte del Cliente in corso di vigenza del Contratto.

9.3 Nel caso in cui il cliente scelga la modalità di addebito diretto delle bollette sul conto corrente o nel caso in cui il

cliente sia un ente pubblico, il Fornitore non chiederà il versamento del deposito cauzionale.

9.4 In caso di escussione totale o parziale del deposito da parte del Fornitore, il cliente è tenuto alla sua immediata ricostituzione o reintegrazione, entro e non oltre il termine massimo di 30 giorni solari dalla richiesta, fino alla concorrenza dell'importo originariamente costituito (così come eventualmente integrato/modificato successivamente).

9.5 Il mancato aggiornamento o la mancata ricostituzione o la mancata reintegrazione del deposito, nei casi precedentemente previsti, costituiscono inadempimento contrattuale che legittima il Fornitore alla sospensione della fornitura ed alla risoluzione del Contratto ai sensi delle presenti Condizioni generali.

9.6 Il deposito sarà restituito a compensazione dell'ultima fattura emessa in seguito alla cessazione del contratto o con assegno di traenza se nell'ultima fattura non vi è sufficiente capienza.

Art. 10 - Diritto di sospensione o di revoca della fornitura per motivi tecnici e di sicurezza

10.1 Il Fornitore potrà sospendere o limitare la somministrazione del Servizio non solo per cause di forza maggiore (comprese ad esempio: scioperi, eventi naturali, guasti imprevedibili, o diminuzioni nella disponibilità globale di calore), ma anche per ragioni di carattere tecnico o per lavori da eseguire lungo la rete di distribuzione.

10.2 Il Fornitore si impegna a fare in modo che le interruzioni siano limitate al tempo strettamente indispensabile e saranno preannunciate al Cliente secondo le modalità di preavviso previste dal RQTT.

10.3 Le sospensioni parziali o totali nella somministrazione dovute a cause di forza maggiore o ad interventi di manutenzione programmata non comporteranno alcun obbligo di indennizzo o di risarcimento danni di qualsiasi genere o natura.

10.4 Il Fornitore ha facoltà di sospendere il Servizio o di risolvere il Contratto nel caso in cui l'impianto interno del Cliente non sia conforme alle norme tecniche vigenti sulla sicurezza degli impianti e possa costituire un pericolo reale ed immediato per l'incolumità del Cliente o di terzi.

10.5 Il Fornitore può inoltre sospendere il Servizio senza preavviso nei seguenti casi:

- per cause oggettive di pericolo;
- per appropriazione fraudolenta di calore, compresa la riattivazione non autorizzata della fornitura sospesa per morosità.

B) PAGAMENTO, FATTURAZIONE, MOROSITA'

Art. 11 - Condizioni economiche e fatturazione

11.1 Il servizio viene fatturato al Cliente, in base al consumo rilevato mediante il gruppo di misura, con la seguente periodicità:

| | |
|----------|---------|
| Gennaio | Mensile |
| Febbraio | Mensile |
| Marzo | Mensile |

| | |
|------------------|------------|
| Aprile | Mensile |
| Maggio | Mensile |
| Giugno-Luglio | Bimestrale |
| Agosto-Settembre | Bimestrale |
| Ottobre | Mensile |
| Novembre | Mensile |
| Dicembre | Mensile |

11.2 Alla Fornitura sono applicate le condizioni economiche dell'offerta sottoscritta dal cliente, così come specificate nelle relative CTE unitamente alla decorrenza, alla durata ed alle eventuali modalità di rinnovo delle stesse.

11.3 Le CTE applicabili al Contratto sono fissate al netto di IVA e di qualsiasi altra imposta, tassa o tributo applicabili alla Fornitura.

11.4 Resta inteso tra le Parti che, nel caso in cui nelle CTE non fosse espressamente prevista la modalità di rinnovo delle condizioni economiche in essere e il Fornitore non comunicasse al Cliente le nuove condizioni economiche, le ultime condizioni economiche scadute si intenderanno espressamente prorogate per un periodo di durata pari a quello delle ultime condizioni economiche scadute.

11.5 La fatturazione avverrà a seguito di lettura dei consumi sul misuratore (o autolettura), o per acconti sulla base di letture stimate, secondo quanto stabilito dal TIMT.

11.6 Nel caso di avaria degli strumenti di misura, in attesa di determinare i consumi con metodo induttivo secondo i criteri indicati dal TIMT, il Fornitore potrà emettere fatture in acconto per l'importo presunto. Una volta ricostruiti i consumi con metodo induttivo, il Fornitore procederà al relativo conguaglio.

11.7 Il Fornitore ha facoltà di modificare in qualsiasi momento la periodicità di emissione delle fatture, entro i limiti previsti dalla vigente normativa, informandone il Cliente per iscritto.

Art. 12 - Pagamenti e morosità

12.1 Il Cliente deve effettuare il pagamento delle fatture entro e non oltre il termine di scadenza indicato nelle stesse.

Il Cliente può effettuare il pagamento delle fatture attraverso gli sportelli bancari, tramite la piattaforma PagoPA o utilizzando l'Addebito Diretto SEPA sottoscritto nel modulo allegato alla Richiesta di Attivazione e modificabile in qualsiasi momento, su richiesta del Cliente. Altre modalità di pagamento sono indicate nel sito www.amga.it o in bolletta. Se il Cliente non effettua il pagamento della bolletta entro la scadenza prevista, il Fornitore, fatto salvo ogni altro diritto previsto dal presente contratto, oltre al pagamento del corrispettivo dovuto, si riserva la facoltà di addebitare al Cliente gli interessi di mora, calcolati su base annua e pari al tasso ufficiale di riferimento aumentato di 3,5 punti percentuali decorrenti dal termine di scadenza della fattura.

12.2 Il Cliente che non paga entro il termine indicato nella bolletta è considerato moroso.

12.3 Il Fornitore, trascorsi inutilmente almeno 10 (dieci)

giorni dalla data di scadenza riportata in bolletta, invia al Cliente un sollecito a mezzo raccomandata o PEC avente valore di costituzione in mora. Nel sollecito il Fornitore indica il termine ultimo entro il quale il Cliente deve provvedere al pagamento, decorrente dalla data di emissione o di invio della comunicazione di costituzione in mora, le modalità di comunicazione dell'avvenuto pagamento, i tempi entro i quali la fornitura potrà essere sospesa se permane lo stato di mora, nonché i costi delle operazioni di sospensione e riattivazione della fornitura.

12.4 In tutti i casi di morosità del Cliente nei confronti del Fornitore, è facoltà del Fornitore stesso, attivare le procedure previste in caso di morosità del Cliente secondo quanto di seguito previsto.

12.5 In caso di perdurante morosità del Cliente, il Fornitore avrà diritto di procedere con la richiesta di sospensione della fornitura nella titolarità del medesimo Cliente, qualora sia decorso un termine comunque non inferiore a 3 (tre) giorni lavorativi dalla scadenza del termine di pagamento indicato nel sollecito scritto di cui al precedente art. 12.3.

Il termine minimo dalla data di notifica della costituzione in mora per la richiesta di sospensione è fissato in almeno 40 (quaranta) giorni solari.

12.6 La sospensione, senza ulteriore avviso da parte del Fornitore, potrà essere richiesta anche in caso di morosità dovuta ad un debito inferiore o uguale all'importo del deposito cauzionale, purché il Fornitore ritenga, a proprio insindacabile giudizio, che l'omesso o ritardato pagamento possa essere considerato indice di una modifica delle condizioni patrimoniali del Cliente, tale per cui potrebbe risultare in pericolo l'adempimento delle future prestazioni previste a suo carico dal Contratto.

12.7 In caso di pagamenti parziali, il Fornitore si riserva, ai sensi dell'art. 1194 cod. civ., il diritto di imputare i pagamenti ricevuti dal Cliente nel seguente ordine, indipendentemente dall'imputazione difforme indicata dal Cliente all'atto del pagamento: agli interessi moratori maturati alla data dell'incasso, alle maggiori spese di recupero, al capitale.

12.8 Una volta sospesa la Fornitura, il Gestore, dietro espressa richiesta di riattivazione del Cliente, provvederà all'effettiva riattivazione della Fornitura sospesa entro i 2 (due) giorni feriali successivi alla piena prova dell'avvenuto integrale pagamento o entro il diverso termine massimo indicato dalla normativa di tempo in tempo vigente, in ogni caso compatibilmente con il proprio programma di lavori e a seguito di verifica dell'effettività del pagamento. La prova di pagamento potrà essere fornita mediante una delle seguenti modalità: a) posta elettronica, all'indirizzo customercare.teleriscaldamento@amga.it; b) consegna presso gli sportelli del Fornitore.

12.9 Trascorsi almeno 30 (trenta) giorni dalla sospensione, nel caso in cui il Cliente non provveda al pagamento dell'insoluto, il Fornitore si riserva la facoltà di risolvere il Contratto per inadempimento ai sensi dell'art. 1456 c.c.

12.10 In caso di sospensione della fornitura, il Fornitore ha diritto di richiedere al Cliente il pagamento del corrispettivo di sospensione nella misura di € 50,00 e di riattivazione della fornitura nella misura di € 100,00. È fatta

salva la possibilità di modifica dei suddetti corrispettivi mediante la procedura di aggiornamento delle clausole contrattuali.

12.11 Il Cliente moroso non può chiedere il risarcimento dei danni derivanti dalla sospensione della fornitura e dalla risoluzione di diritto del contratto.

12.12 Il Fornitore addebita inoltre al Cliente il pagamento di eventuali spese postali sostenute per ogni comunicazione relativa a solleciti di pagamento.

12.13 In caso di ripristino dell'erogazione, il Cliente è tenuto a pagare gli ulteriori costi per la rimessa in servizio dell'impianto e per le azioni svolte dal Fornitore per la tutela dei propri diritti.

12.14 Il Cliente può richiedere la rateizzazione dei pagamenti entro dieci (10) giorni successivi al termine fissato per il pagamento della bolletta.

12.15 La richiesta di rateizzazione può essere formulata ai sensi dell'art. 4.5 del TITT, fatte salve le ulteriori condizioni più favorevoli previste dal Fornitore, qualora l'importo fatturato sia superiore a tre volte l'importo medio fatturato nelle bollette emesse nei 12 mesi precedenti all'emissione della fattura.

Art. 13 - Lettura dei misuratori

13.1 La lettura dei contatori viene effettuata di norma dagli incaricati del Fornitore con la frequenza di seguito riportata.

| Tipologia di contatore | Tipologia di utente | Numero minimo di tentativi di lettura all'anno | Finestra temporale di lettura |
|--|---------------------|--|---|
| misuratore non teleletto | minori dimensioni | uno | annuale |
| | medie dimensioni | due | una nel periodo invernale; una nel periodo estivo |
| | maggiori dimensioni | tre | due nel periodo invernale; una nel periodo estivo |
| misuratore teleletto con lettura di prossimità | minori dimensioni | quattro | tre nel periodo invernale; una nel periodo estivo |
| | medie dimensioni | cinque | quattro nel periodo invernale; una nel periodo estivo |
| | maggiori dimensioni | otto | sei nel periodo invernale; due nel periodo estivo |
| misuratore teleletto | qualsiasi | dodici | mensile |

13.2 Al momento dell'attivazione del Servizio i consumi presunti sono comunicati dal Cliente. In mancanza di comunicazioni la prima stima dei consumi è pari a kWh 1.200 per ogni kW di potenza.

13.3 Se l'impossibilità di eseguire la lettura del misuratore si verifica per tre volte consecutive, il Servizio potrà essere sospeso previa comunicazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Il Servizio sarà riattivato dopo il pagamento dei consumi accertati e delle spese.

13.4 Il Fornitore ha, comunque, la facoltà di emettere fatture di consumo presunto sulla base delle medie dei consumi precedenti e tenuto conto di eventuali evidenze documentali fornite dall'utente, come previsto dal TIMT, con conguaglio successivo alla lettura del gruppo di misura.

13.5 Per i nuovi Clienti le stime vengono effettuate in base

alla stima di consumo annuale dichiarata dal Cliente in fase di sottoscrizione della Richiesta di Attivazione. In assenza della dichiarazione del Cliente, il Fornitore provvede ad imputare una stima annuale kWh 1.200 per ogni kW di potenza.

13.6 Il Cliente può provvedere, solo se espressamente previsto in bolletta, anche all'autolettura del contatore, comunicandola al Fornitore secondo le modalità ivi riportate. L'autolettura, se comunicata nelle date indicate in bolletta è valida ai fini della fatturazione, salvo il caso di non verosiglianza statistica con i dati storici del Cliente.

C) MODALITA' TECNICHE PER LA FORNITURA, ALLACCIAMENTI, MISURATORI

Art. 14 - Modalità di fornitura

14.1 Il calore oggetto del Servizio è fornito mediante l'allacciamento costituito da coppia di tubazioni collocate tra la rete stradale e gruppo di misura.

14.2 Il punto di consegna si intende, ad ogni effetto, quello individuato dalle flange di connessione tra l'impianto del Fornitore e del circuito privato. Il misuratore viene installato ai limiti della proprietà, in posizione accessibile dall'esterno, o in altra posizione ritenuta idonea dal Fornitore.

14.3 I lavori di allacciamento verranno effettuati compatibilmente con i programmi di lavoro del Fornitore indicati nel preventivo di allacciamento accettato dal Cliente. Se l'esecuzione dei lavori viene rinviata a causa del Cliente per oltre due mesi, il Fornitore aggiornerà i costi prima di eseguire i lavori.

14.4 Il preventivo si considera inefficace se l'accettazione del Cliente non perviene al Fornitore nei tempi comunicati.

14.5 Dopo l'esecuzione dei lavori di allacciamento, il Fornitore si impegna all'erogazione del Servizio solo in seguito alla Richiesta di Attivazione del Servizio.

Art. 15 - Allacciamento alla rete di teleriscaldamento

15.1 L'allacciamento, di proprietà del Fornitore, è costituito dalla coppia di tubazioni (mandata e ritorno) fra lo stacco dalla tubazione stradale e le valvole di intercettazione generali posate immediatamente a valle della sottocentrale di utenza o, in sua assenza, dal misuratore, oltre alla tubazione che contiene i cavi di trasmissione dei segnali.

15.2 Il Cliente si impegna a consentire il passaggio, l'appoggio, l'infissione e l'installazione di quanto è necessario per l'esecuzione dell'allacciamento e per l'adduzione delle somministrazioni.

15.3 Il Cliente si impegna inoltre a consentire di allacciare altri utenti sulle derivazioni di allacciamento della sua utenza, purché non vengacompromessa la regolarità della sua fornitura e previo riconoscimento di servitù di passaggio, concessa gratuitamente.

Art. 16 Disattivazione e scollegamento della Fornitura

16.1 In caso di Disattivazione della Fornitura, verranno eseguite le seguenti attività: a) chiusura delle valvole di intercettazione della Sottocentrale d'utenza e loro

piombatura e/o ogni altro intervento atto ad impedire al Cliente di prelevare energia termica dalla Rete; b) effettuazione della lettura di cessazione; c) emissione della Fattura di chiusura del rapporto contrattuale, sulla base della lettura.

Il Gestore, compatibilmente con il proprio programma di lavori, provvederà all'effettiva Disattivazione della Fornitura entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data di ricezione da parte del Fornitore della richiesta di Disattivazione del Cliente, o entro il diverso termine massimo indicato dalla normativa di tempo in tempo vigente.

16.2 In caso di Scollegamento dalla Rete, oltre alle attività previste nelle ipotesi di Disattivazione della Fornitura, verranno eseguite le seguenti attività: a) rimozione del Gruppo di Misura e delle altre componenti della Sottocentrale d'utenza (nei casi in cui queste siano di proprietà del Gestore); b) disalimentazione di apparecchiature elettriche facenti parte dell'impianto di Allacciamento; c) intercettazione del circuito idraulico di Allacciamento a monte della proprietà privata del Cliente, ove tale circuito non serva altri clienti.

Il Gestore, compatibilmente con il proprio programma di lavori, provvederà all'effettivo Scollegamento dalla Rete entro la data concordata con il Cliente, fatte salve diverse disposizioni di legge.

Art. 17 - Sottocentrale di utenza

17.1 Il Cliente dovrà mettere a disposizione un vano adeguato da adibire a sottocentrale di fabbricato (nel caso di conversione da altro combustibile, il vecchio vano caldaie). Nel locale, che sarà dato a titolo di comodato gratuito al Fornitore documentato dalla firma di un apposito verbale, saranno installate le apparecchiature di regolazione, misura e scambio di calore. Il locale resta di proprietà del Cliente con esonero del Fornitore da qualsiasi spesa condominiale o simile.

17.2 La sottocentrale di utenza comprende tutte le apparecchiature poste a valle dell'allacciamento sino al punto di consegna. La sottocentrale, realizzata nel rispetto delle normative tecniche vigenti, rimane di proprietà del Fornitore che ne assume anche gli oneri di manutenzione e sostituzione, anche parziale, di componenti che non siano più funzionali.

17.3 L'impianto a valle del punto di consegna rimane di proprietà del Cliente che si assume ogni responsabilità e l'obbligo di un'adeguata manutenzione ordinaria e straordinaria per garantire il corretto funzionamento degli impianti.

17.4 È fatto obbligo al Cliente di rispettare le norme tecniche e le prescrizioni che il Fornitore impartisce o riterrà opportuno impartire per garantire il funzionamento ottimale sia dell'impianto interno che dell'impianto di Teleriscaldamento.

17.5 Il Fornitore si riserva la facoltà di apportare eventuali modifiche all'impianto interno che, pur non pregiudicando le prestazioni di funzionamento, consentano un miglior funzionamento e gestione dell'impianto. Le modifiche saranno eseguite dal Fornitore, a spese del Cliente, anche nei casi in cui il sistema di derivazione non sia giudicato in grado di garantire il rispetto delle norme di sicurezza,

emanate dopo la costruzione dell'impianto. Se le spese per le modifiche non saranno pagate in modo anticipato, il Fornitore potrà interrompere il Servizio.

Art. 18 - Verifica del misuratore e modalità di ricostruzione dei consumi in caso di malfunzionamento del gruppo di misura

18.1 Il misuratore è l'unico strumento a cui si fa riferimento per la rilevazione dei prelievi di energia e la fatturazione dei consumi.

18.2 Il Fornitore può sostituire i sistemi di misurazione, integrarli o modificarli ogni volta in cui lo ritenga opportuno per migliorare il grado di affidabilità, di funzionamento e di precisione dei misuratori o per adeguarli alle innovazioni tecnologiche.

18.3 La verifica del regolare funzionamento dei misuratori può essere effettuata in qualsiasi momento sulla base della richiesta del Cliente o per iniziativa del Fornitore. Se il Cliente richiede la verifica del regolare funzionamento del misuratore, il Fornitore esegue la verifica con le modalità e i tempi previsti dal TIMT, e consultabili sul sito internet www.amga.it, nella sezione: www.amga.it/servizi/teleriscaldamento nel documento dedicato agli standard di qualità commerciale.

18.4 Nel caso in cui la verifica sia richiesta dal Cliente, il Fornitore informa il Cliente dei possibili costi e chiede conferma del suo impegno a pagare gli eventuali oneri. Se la verifica conferma il malfunzionamento del contatore caratterizzato da un errore superiore al limite di tolleranza del +/-5%, i costi della verifica sono a carico del Fornitore; in caso contrario, sono a carico del Cliente e gli saranno addebitati nella fattura. In caso di accertato malfunzionamento del misuratore oltre il limite di tolleranza del +/- 5%, il Fornitore procederà alla ricostruzione dei consumi e ai conguagli (in aumento o in diminuzione), dal momento in cui l'irregolarità è iniziata, se tale momento è determinabile. Se il momento in cui si è verificato il guasto del gruppo di misura non è determinabile con certezza, il periodo con riferimento al quale il Fornitore procede alla ricostruzione dei consumi è quello intercorrente tra l'ultima misura validata e non contestata ed il momento della sostituzione del misuratore. Il periodo con riferimento al quale il Fornitore procede alla ricostruzione dei consumi non può comunque superare i cinque anni precedenti la data in cui è stata effettuata la sostituzione del misuratore per l'invio a un laboratorio qualificato.

18.5 Nel caso in cui il Fornitore ritenga il misuratore malfunzionante, rilevando un consumo anomalo rispetto al consumo storico del Cliente, non oggettivamente giustificabile sulla base di valutazioni climatiche o della comprovata modifica delle condizioni di utilizzo da parte del Cliente, potrà procedere alla sostituzione del misuratore, dandone comunicazione al Cliente, e alla conseguente ricostruzione dei consumi. Se il momento in cui si è verificato il guasto del gruppo di misura non è determinabile con certezza, il periodo con riferimento al quale il Fornitore procede alla ricostruzione dei consumi è quello intercorrente tra l'ultima misura validata e non contestata ed il momento della sostituzione del misuratore. Il periodo con riferimento al quale il Fornitore procede alla ricostruzione dei consumi non può comunque superare i cinque

anni precedenti la data di sostituzione del misuratore. Il Cliente potrà, in ogni caso, chiedere la verifica del misuratore. In tal caso, se la verifica accerterà il malfunzionamento del misuratore, oltre il limite di tolleranza indicato nel comma precedente, gli oneri di verifica saranno addebitati al Cliente.

18.6 La ricostruzione dei consumi prevista nei commi precedenti avverrà secondo i criteri indicati dal TIMT.

18.7 Se, attraverso la verifica del misuratore, è possibile ricostruire l'errore di misura, il Fornitore correggerà i dati di misura tenendo conto dell'errore rilevato. Se ciò non è invece possibile, la ricostruzione avverrà con metodo induttivo, in funzione dei consumi storici disponibili, corretti sulla base dell'andamento climatico del periodo oggetto di ricostruzione, e sulla base delle eventuali evidenze documentali fornite dall'utente, come previsto dal TIMT. In mancanza di periodi pregressi di consumo o di altri riferimenti utili per una stima ragionevole dei consumi, il Fornitore potrà effettuare la ricostruzione anche avvalendosi dei consumi rilevati dal nuovo misuratore per analogo periodo termico.

18.8 Al Cliente è riconosciuta la facoltà di dimostrare, a pena di decadenza, entro e non oltre il termine di 15 (quindici) giorni solari dalla comunicazione della ricostruzione effettuata, il mancato o ridotto utilizzo dell'energia termica nel corso del periodo oggetto di determinazione induttiva.

Art. 19 - Modifica della potenza termica impegnata

19.1 In caso di richiesta oggettivamente motivata sulla base di esigenze obiettive da parte del Cliente, è possibile modificare la potenza termica che è stata impegnata all'atto della firma del Contratto.

19.2 Nel caso di riduzione, la variazione della potenza termica decorre dalla prima data utile, fatti salvi i tempi tecnici necessari per l'adeguamento dei dispositivi limitatori della potenza, se sono presenti sul punto di fornitura. In caso di richiesta di aumento della potenza, entro i limiti delle capacità di offerta del Fornitore, può essere richiesto un contributo integrativo per la nuova potenza richiesta.

19.3 In entrambi i casi di richiesta di riduzione o aumento della potenza, il Fornitore potrà chiedere il rimborso dei costi sostenuti, qualora sia necessario effettuare modifiche agli impianti.

19.4 Il Fornitore si riserva di verificare la coerenza della potenza contrattuale con quella effettivamente utilizzata, eventualmente adeguandola.

D) RESPONSABILITA' E DIRITTI DEL CLIENTE E DEL FORNITORE

Art. 20 - Responsabilità nell'uso e conservazione della derivazione

20.1 Sono a carico del Cliente i costi relativi alla fornitura di energia elettrica necessaria per l'alimentazione di tutte le apparecchiature elettriche installate nella sottocentrale e i costi per la fornitura del fluido di riempimento del circuito secondario.

20.2 Il Cliente è responsabile di eventuali danni o malfunzionamenti alle apparecchiature del Fornitore dovuti a manomissioni oppure causati da incuria o negligenza nel

condurre il proprio impianto da parte del Cliente; in tal caso il Fornitore comunicherà per iscritto al Cliente il danno riscontrato ed il tipo di intervento necessario per la riparazione.

20.3 I costi sostenuti verranno addebitati al Cliente che ha inoltre l'obbligo di segnalare tempestivamente eventuali perdite o malfunzionamenti dell'impianto a monte del punto di consegna nei luoghi di pertinenza del Cliente di cui venisse a conoscenza.

20.4 Il Cliente è tenuto a comunicare con la massima tempestività al numero verde gratuito 800 992709, raggiungibile 24 ore su 24 sia da rete fissa che da rete mobile nazionale (servizio di pronto intervento), nonché a denunciare per iscritto al Fornitore ogni eventuale danno cagionato da esso stesso o da terzi agli impianti di cui sopra, così come ogni situazione che sottenda pericoli per la sicurezza del Cliente e/o di terzi ed ogni altra situazione che possa interferire con la regolarità della Fornitura.

20.5 Il Cliente si impegna sin d'ora, in ogni caso e senza eccezione alcuna, a consentire al Fornitore ed al personale delle imprese dallo stesso eventualmente incaricato e, comunque munito di tesserino di riconoscimento, l'accesso alla proprietà privata per effettuare lavori, controlli, verifiche e interventi su tutti gli impianti ed apparecchiature funzionali alla Fornitura, nonché per leggere gli eventuali Contatori ivi presenti.

20.6 Il Cliente, a proprie cure e spese, si impegna sin d'ora a concedere o far concedere da chi ne abbia titolo, al Proprietario della Rete e al Gestore, i diritti di passaggio, di appoggio, di infissione, di installazione e di costruzione necessari al fine di consentire al Gestore e ad ogni altro eventuale incaricato di eseguire tutte le opere, manutenzioni e adempimenti funzionali all'Allacciamento dell'Impianto del Cliente alla Rete e all'erogazione della Fornitura, compresa la telelettura dei Contatori, nelle forme di legge richieste dal Fornitore e/o dal Gestore, se del caso anche a mezzo di costituzione di apposite servitù a titolo gratuito.

20.7 Sono a carico del Cliente i consumi derivanti da eventuali fughe e dispersioni a valle del Contatore. Il Cliente verrà ritenuto responsabile della modifica, manomissione e/o occultamento del Gruppo di Misura e di ogni altra apparecchiatura funzionale alla Fornitura. In tali casi, il Gestore, anche su segnalazione del Fornitore, potrà procedere alla sospensione od interruzione della Fornitura senza preavviso finché non verranno ristabilite le condizioni di normale utilizzo; i costi delle operazioni di sospensione od interruzione, di ripristino dello status quo ante e quelli per l'eventuale riattivazione saranno a carico del Cliente.

Nessun abbuono sul consumo dell'energia è ammesso per eventuali dispersioni o perdite degli impianti di proprietà del Cliente.

20.8 Il Cliente si impegna a comunicare tempestivamente al Fornitore qualsiasi modifica inerente all'utilizzo del calore rispetto a quanto dichiarato al momento della richiesta di attivazione.

20.9 Il Cliente manleva il Fornitore ed il Gestore da ogni responsabilità derivante dalla non conformità dell'impianto elettrico alla normativa vigente.

20.10 Nel caso di trasferimento del Cliente, di cessione a qualunque titolo dei locali (a titolo esemplificativo e non esaustivo locazione, sublocazione, etc.) oggetto di fornitura o modifica nella destinazione d'uso degli stessi, il Cliente deve darne tempestiva comunicazione scritta al Fornitore. In mancanza di tale comunicazione, il Cliente resta direttamente responsabile verso il Fornitore per i consumi riferibili ai locali oggetto del Contratto e per qualsiasi eventuale danno agli apparecchi e agli impianti.

20.11 Nel caso di fornitura di calore per la produzione di acqua igienico sanitaria, al fine di minimizzare i depositi di carbonati sugli scambiatori, è fatto obbligo al Cliente di mantenere in efficienza, a sua cura e spese, l'impianto di trattamento dell'acqua di alimentazione (quali: impianto di addolcimento o dosatori di polifosfati), in grado di ottenere una durezza compresa tra i 20° e i 25° gradi francesi. Il riferimento tecnico è costituito dalla norma UNI/CTI 8065. Anche nel caso di fornitura di calore per solo uso riscaldamento, eventuali e continui guasti del Circuito secondario della sotto-centrale termica, dovuti alla cattiva qualità del fluido termovettore, sono da ritenersi di diretta responsabilità del Cliente.

Art. 21 - Caratteristiche dei contatori e delle misurazioni

21.1 Le misure sono eseguite nel rispetto delle clausole seguenti:

a) Misura del calore

L'unità di misura del calore è il KWh termico, pari a 3,6 MJ (860 Kcal), secondo le definizioni del Sistema internazionale. La misura avviene per metodo indiretto mediante sistema integratore.

b) Misura della portata o della potenza

La taratura del dispositivo di limitazione della portata o della potenza sarà effettuata secondo le caratteristiche tecniche delle apparecchiature impiegate. Nel caso che venga impiegato un misuratore a lettura diretta, vale il valore letto dopo che è stata stabilizzata la lettura. Nel caso che venga impiegato un gruppo di misura volumetrico, stabilito l'appostamento del dispositivo di regolazione, la portata effettiva (metri cubi/ora) è calcolata moltiplicando per 12 il volume d'acqua (metri cubi) che transita in un periodo di 5 minuti primi attraverso il gruppo di misura d'acqua, costituente parte integrante del gruppo di misura di calore.

Il valore letto è ritenuto valido per valori misurati compresi nel range di più o meno 10% del valore contrattuale.

c) Misura della temperatura

Per le temperature di ingresso e uscita dallo scambiatore è consentita una tolleranza di +/- 5°C compresa la tolleranza strumentale. Le misure si eseguono con strumenti ad immersione o a contatto aventi la precisione di +/- 1°C.

Art. 22 - Posizione e custodia degli apparecchi di misura

22.1 Gli apparecchi di misura sono collocati nel luogo e nella posizione più idonei stabiliti dal Fornitore per facilitare l'accesso agli incaricati per la manutenzione e la verifica.

22.2 Il Cliente è tenuto a conservare gli alloggiamenti dei misuratori in modo che siano accessibili, sgombri e puliti. Gli alloggiamenti sono di proprietà del cliente che risponde per la loro manutenzione e per eventuali danni arrecati a

cose, persone o animali.

22.3 Il Fornitore ha la facoltà di imporre il cambiamento di posto del gruppo di misura a spese del Cliente, qualora questo, per modifiche ambientali o per esigenze di maggior sicurezza o di adeguamento degli impianti in genere, venga a trovarsi in luogo ritenuto non adatto.

22.4 Tutti gli apparecchi misuratori sono provvisti del sigillo di garanzia apposto dal Fornitore. La manomissione dei sigilli da parte del Cliente o qualunque altra manomissione o danneggiamento delle apparecchiature, daranno luogo alla sospensione immediata dell'erogazione ed alla cessazione della fornitura, fatta salva ogni altra azione, anche giudiziale, nei confronti del responsabile.

22.5 I misuratori sono di proprietà del Fornitore che ne cura la gestione e manutenzione.

Art. 23 - Verbali di posa, rimozione e sostituzione del gruppo di misura

23.1 Dopo l'installazione, la rimozione o sostituzione dell'apparecchio misuratore viene redatto un verbale su modulo a stampa predisposto dal Fornitore e firmato dal Cliente.

Art. 24 - Accesso e modifiche

24.1 Il personale del Fornitore ha diritto ad accedere, per controlli, verifiche, oltre che per la lettura del misuratore di energia termica, a tutte le parti dell'impianto a valle del punto di consegna. Il Fornitore può ordinare in qualsiasi momento le modifiche che ritenga necessarie per il buon funzionamento degli impianti interni ed il Cliente è tenuto ad eseguirle entro i limiti di tempo che gli verranno assegnati.

24.2 In caso in inadempienza del Cliente, il Fornitore ha la facoltà di sospendere l'erogazione del Servizio finché il Cliente non abbia provveduto ad eseguire quanto prescritto, senza che egli possa reclamare danni o essere svincolato dall'osservanza degli obblighi contrattuali.

24.3 Il Cliente dovrà dare preventiva comunicazione al Fornitore nel caso in cui intenda apportare modifiche a:

- il locale in cui si trova collocato il misuratore;
- l'allacciamento della condotta stradale.

Il Fornitore provvederà a spese del Cliente a quanto necessario per adeguare l'impianto alle nuove esigenze.

24.4 Qualora il Cliente non ottemperi a queste norme il Fornitore potrà risolvere o comunque recedere dal Contratto a suo insindacabile giudizio.

Art. 25 Impossibilità sopravvenuta

25.1 Qualora, dopo la conclusione del Contratto, intervengano provvedimenti di pubbliche autorità ovvero impedimenti oggettivi, assoluti e definitivi, ai sensi dell'art. 1256 e ss. e 1463 e ss. cod. civ., così come ogni altro impedimento di natura tecnica e/o normativa non imputabile (direttamente od indirettamente) alla Parte impossibilitata, che rendano impossibile, in tutto o in parte, per una delle Parti l'adempimento degli obblighi posti a suo carico, quest'ultima ne darà tempestiva comunicazione all'altra a mezzo raccomandata A/R o PEC entro e non

oltre 48 ore dal verificarsi dell'evento.

25.2 Se l'impossibilità è definitiva ed attiene all'intera prestazione contrattuale, il Contratto si intenderà risolto a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione.

25.3 Se l'impossibilità è definitiva, ma parziale, la Parte che la invoca, contestualmente alla comunicazione, potrà recedere dal Contratto con un termine di preavviso di 45 (quarantacinque) giorni. Nel caso in cui la Parte che invoca l'impossibilità sopravvenuta non abbia esercitato il diritto di recesso, il Contratto continuerà ad avere esecuzione per la parte rimasta eseguibile, fatta salva la facoltà dell'altra Parte di recedere, ai sensi dell'art. 1464 cod. civ., con un preavviso di 15 (quindici) giorni.

Quest'ultima dichiarazione di recesso dovrà essere comunicata con raccomandata A/R o PEC entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione di impossibilità parziale.

25.4 In ogni caso il Cliente sarà tenuto a corrispondere al Fornitore tutto quanto dovuto per i consumi maturati sino allo scioglimento del rapporto contrattuale.

Art. 26 - Livelli di qualità e indennizzi automatici

26.1 In applicazione dell'RQCT, dell'RQTT e del TIMT il Fornitore è tenuto a rispettare una serie di standard specifici e generali di qualità a carico degli operatori coinvolti.

26.2 Gli standard di qualità, nella loro versione più aggiornata, così come gli eventuali indennizzi automatici previsti a favore del Cliente per le ipotesi di mancato rispetto degli standard specifici di qualità, sono consultabili nell'apposita sezione "Standard di qualità specifici generali" del sito internet di AMGA Legnano S.p.A.

26.3 Ai sensi della vigente normativa, tuttavia, si evidenzia che nelle ipotesi elencate di seguito, non si applicano gli obblighi di servizio e agli standard di qualità appena richiamati, fatta eccezione per gli obblighi di pronto intervento: a) Clienti con una potenza (contrattualizzata o convenzionale) superiore a 350 kW; b) soggetti richiedenti un Allacciamento con una potenza (contrattualizzata o convenzionale) superiore a 350 kW; c) Allacciamenti che richiedono l'estensione della Rete, fintanto che non sia attivata la Fornitura; d) prestazioni richieste nel corso del periodo di avviamento, fintanto che non sia attivata la Fornitura.

Nei suddetti casi, il mancato rispetto degli obblighi di servizio e degli standard di qualità di cui sopra non darà luogo ad alcun indennizzo automatico in favore del Cliente, così come a qualunque altra forma di ristoro per eventuali danni subiti da quest'ultimo.

Art. 27 - Condizioni particolari

27.1 Il Cliente si impegna a comunicare tempestivamente al Fornitore ogni modifica inerente all'utilizzazione del calore rispetto a quanto dichiarato al momento della Richiesta di Attivazione.

27.2 Con la Richiesta di Attivazione il Cliente si impegna ad osservare tutte le norme che regolano la fornitura, i prezzi di vendita, le condizioni generali di contratto e relative clausole e condizioni. Per quanto non espressamente previsto, si richiamano gli articoli 1559 e seguenti del codice civile.

Art. 28 - Risoluzione del contratto

28.1 Il Fornitore ha la facoltà di risolvere il Contratto di diritto, a norma dell'art. 1456 c.c., oltre che nei casi previsti all'art. 10, nei casi seguenti:

- violazione delle norme relative all'uso del calore e alla subfornitura;
- alterazione delle apparecchiature di misura del calore o sottrazione di calore non misurato o fraudolento;
- se il Cliente risulta sottoposto a procedure concorsuali o si trova in stato di insolvenza;
- decesso del Cliente (fatta salva la possibilità per eventuali eredi, legittimi titolari della disponibilità dell'immobile servito dal/i Punto/i di consegna, di domandare entro 60 giorni solari dal decesso, a mezzo apposita richiesta scritta, la Voltura del Contratto);
- accertata e documentata modifica delle condizioni patrimoniali del Cliente che potrebbe oggettivamente mettere in pericolo l'adempimento delle prestazioni previste a suo carico dal Contratto;
- mancato pagamento, a seguito di diffida, di fatture relative ad ogni eventuale altro contratto, in essere o già cessato, tra il Cliente ed il Fornitore
- mancata od invalida costituzione, ricostituzione od integrazione delle garanzie di cui al precedente art. 9; cessione da parte del Cliente a terzi del Contratto e/o dell'energia termica fornita, senza il consenso del Fornitore;
- violazione da parte del Cliente degli impegni di cui al precedente art. 20;
- manomissione del Gruppo di Misura o di altri impianti ed apparecchiature funzionali alla Fornitura;
- prelievo di energia termica fraudolento;
- utilizzo dell'energia termica o degli impianti in modo non conforme al Contratto;
- morosità protratta per almeno 30 giorni dalla sospensione del Servizio.

Art. 29 - Aggiornamento delle clausole contrattuali

29.1 Il presente contratto si intende modificato di diritto, mediante l'inserimento automatico delle clausole negoziali e delle regole tecniche emanate in modo imperativo e vincolante dalle autorità competenti. Si intendono inserite automaticamente nel contratto eventuali condizioni imposte obbligatoriamente dalla legge o da provvedimenti di pubbliche Autorità o di altri soggetti competenti. Allo stesso modo si intendono tacitamente abrogate le clausole del contratto che risultino incompatibili con le condizioni obbligatoriamente imposte dalla normativa.

29.2 Se durante il periodo di validità del contratto si rende necessaria una modifica unilaterale di una o più condizioni economiche o contrattuali, il Fornitore ne dà tempestiva comunicazione al Cliente, e comunque almeno sessanta (60) giorni prima della loro applicazione, tramite comunicazione scritta. La comunicazione si presume ricevuta trascorsi dieci (10) giorni dall'invio effettuato da parte del Fornitore.

29.3 Le modifiche peggiorative delle condizioni contrattuali adottate in via unilaterale dal Fornitore senza aver dato comunicazione al Cliente secondo le modalità sopra descritte, sono inefficaci.

29.4 In caso di dissenso dalle modifiche proposte, il Cliente potrà recedere dal contratto, senza oneri, dandone comunicazione al Fornitore tramite lettera raccomandata a.r., PEC o mail all'indirizzo customer-care.teleriscaldamento@amga.it, fatta salva la facoltà del Fornitore di applicare il Corrispettivo di salvaguardia.

Art. 30 Reclami e richieste scritte di informazioni

30.1 Il Cliente può, in qualsiasi momento, formulare al Fornitore richieste di informazioni e reclami scritti utilizzando l'apposito modulo scaricabile dal sito web del Fornitore e disponibile presso gli sportelli di AMGA ed inviandolo al Fornitore con le modalità indicate nello stesso modulo.

30.2 Il Cliente ha la facoltà di inviare un reclamo scritto senza utilizzare l'apposito modulo, utilizzando ogni altro mezzo utile alla comunicazione che consenta di accertare la data del ricevimento. In tal caso, al fine di consentire l'identificazione del Cliente finale che sporge reclamo e l'invio della risposta motivata scritta, la comunicazione deve contenere almeno le seguenti informazioni: a) nome e cognome dell'intestatario della fornitura; b) indirizzo di fornitura; c) indirizzo postale (se diverso dall'indirizzo di fornitura) o telematico; tipologia di fornitura.

30.3 I reclami e le richieste scritte di informazioni possono essere inoltrate al Fornitore ai recapiti indicati nel modulo reclami, in bolletta e/o sul sito internet www.amga.it.

30.4 Il Fornitore è tenuto a fornire al Cliente una risposta scritta motivata.

30.5 Qualora il Cliente abbia presentato un reclamo al Fornitore e abbia ricevuto una risposta ritenuta insoddisfacente dal Cliente oppure non abbia ricevuto risposta decorsi 40 giorni dalla presentazione del reclamo, il Cliente potrà proporre un'istanza di conciliazione presso il Servizio di Conciliazione dell'ARERA.

30.6 L'esecuzione del tentativo di conciliazione è condizione obbligatoria di procedibilità per il successivo accesso alla giustizia ordinaria. Qualora il cliente non intenda avvalersi del Servizio di Conciliazione dell'ARERA per esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione delle controversie, potrà rivolgersi ad uno degli altri organismi di risoluzione alternativa delle controversie (cosiddetti "ADR", Alternative Dispute Resolution).

30.7 Ulteriori informazioni sul Servizio di conciliazione sono sempre disponibili sul sito internet <https://www.arera.it/consumatori/conciliazione>

Art. 31 Variazione dei recapiti del Cliente

31.1 Il Cliente si impegna formalmente a comunicare al Fornitore, con la massima tempestività, ogni eventuale variazione degli indirizzi prescelti, esclusivamente con una delle seguenti modalità: a) a mezzo e-mail all'indirizzo customer-care.teleriscaldamento@amga.it, allegando copia fotostatica del proprio documento d'identità in corso di validità; b) a mezzo raccomandata a/r o PEC agli indirizzi del Fornitore, allegando copia fotostatica del proprio

documento d'identità in corso di validità; c) presentando apposita richiesta scritta di variazione presso gli sportelli del Fornitore, allegandovi copia fotostatica del proprio documento d'identità in corso di validità.

Art. 32 - Domicilio

32.1 Per le comunicazioni previste dal contratto le parti eleggono il proprio domicilio, rispettivamente, il Fornitore presso la propria sede legale e il Cliente presso l'indirizzo indicato nella Richiesta di Attivazione o presso l'indirizzo da lui successivamente comunicato per iscritto o presso il proprio legale rappresentante (nel caso di condominio presso l'amministratore del condominio).

32.2 Per quanto non previsto nelle presenti condizioni generali si applicano le norme di legge, le disposizioni e gli usi vigenti.

32.3 Per ogni controversia nascente dalla interpretazione o esecuzione del contratto sarà esclusivamente competente il foro del luogo di residenza o di domicilio indicato dal Cliente.

Art. 33 Clausola di riservatezza

33.1 Entrambe le parti sono obbligate a non rivelare a terzi e a non utilizzare, per motivi e ragioni non attinenti all'esecuzione del contratto di fornitura, le informazioni di qualsiasi natura messe a disposizione vicendevolmente durante la vigenza del contratto stesso, salvo autorizzazione scritta della parte interessata.

33.2 In caso di inosservanza di tale obbligo, la parte inadempiente è tenuta a risarcire l'altra dei danni conseguenti.

Si allegano e formano parte integrante e sostanziale delle presenti Condizioni Generali di Fornitura, i seguenti documenti:

- Richiesta di attivazione
- Allegato A – Parametri tecnici di fornitura
- Allegato B – Condizioni tecnico economiche di fornitura

Per accettazione delle condizioni generali

Luogo e data

.....

(Firma del Cliente)

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del C.C. il Cliente dichiara di aver letto ed esaminato e di accettare le Condizioni generali di contratto. Il Cliente approva specificamente i seguenti articoli delle Condizioni generali di fornitura: Art. 2) Documenti contrattuali e soggetti

legittimati alla conclusione del contratto; Art. 3) Utilizzo del servizio; Art. 4) Decorrenza, Durata, recesso dal contratto e diritto di ripensamento; Art. 9) Deposito Cauzionale; Art. 10) Diritto di sospensione o di revoca della fornitura per motivi tecnici e di sicurezza; Art. 11) Condizioni economiche e Fatturazione; Art. 12) Pagamenti e morosità; Art. 16) Disattivazione e scollegamento della Fornitura; Art. 18) Verifica del misuratore e modalità di ricostruzione dei consumi in seguito a malfunzionamento del gruppo di misura; Art. 19) Modifica della potenza termica impegnata; Art. 20) Responsabilità nell'uso e conservazione della derivazione; Art. 22) Posizione e custodia degli apparecchi di misura; Art. 24) Accesso e modifiche; Art. 25) Impossibilità sopravvenuta; Art. 28) Risoluzione del contratto; Art. 29) Aggiornamento delle clausole contrattuali; Art. 33) Clausola di riservatezza

Luogo e data

.....

(Firma del Cliente)